



TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e
integrato

<i>TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO</i>	<i>1</i>
<i>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>7</i>
Articolo 1 Oggetto e allegati	7
Articolo 2 Definizioni	7
Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina	14
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento	15
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti	15
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME	15
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME	16
Articolo 8 Informazioni di mercato	16
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni	17
Articolo 10 Sicurezza di accesso	17
<i>TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO</i>	<i>18</i>
Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato	18
Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione	18
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato	19
Articolo 14 Procedura di ammissione	19
Articolo 15 Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico	20
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato	20
Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato	21
Articolo 18 Verifiche	23
Articolo 19 Obblighi di comunicazione	23
Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato	23
<i>TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)</i>	<i>25</i>
Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante	25
Articolo 22 Definitività delle contrattazioni	25
<i>CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP), DEL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI) E DEL MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)</i>	<i>26</i>
Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali	26
Articolo 24 Dati e informazioni sui punti di offerta	26
Articolo 25 Ora solare e ora legale	26
Articolo 26 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta	27
Articolo 27 Modalità di presentazione delle offerte	27
Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte	28
Articolo 29 Controllo di validità delle offerte	29
Articolo 30 Verifica della congruità tecnica delle offerte	29
Articolo 31 Indisponibilità di elementi della rete elettrica	30
Articolo 32 Sospensione del MGP, MI e MSD	30
Articolo 33 Condizioni di emergenza sul MGP, MI e MSD	30
Articolo 34 Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite [abrogato]	31
<i>SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)</i>	<i>31</i>
Articolo 35 Oggetto del MGP	31
Articolo 36 Termini di presentazione delle offerte	31
Articolo 37 Informazioni preliminari al mercato	32
Articolo 38 Offerte di vendita e di acquisto	32
Articolo 39 Ordine di priorità delle offerte	33
Articolo 40 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP	33
Articolo 41 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP	34
Articolo 42 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo	34
Articolo 43 Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia	37
Articolo 44 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP	38
<i>SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)</i>	<i>38</i>
Articolo 45 Oggetto del MI	38

Articolo 46 Termini di presentazione delle offerte	38
Articolo 47 Informazioni preliminari al mercato	38
Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto	39
Articolo 49 Ordine di priorità delle offerte	39
Articolo 50 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI	40
Articolo 51 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI	40
Articolo 52 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo	41
Articolo 53 Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo	43
Articolo 54 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI	44
Articolo 55 Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI	44
 <i>SEZIONE III MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)</i>	 45
Articolo 56 Oggetto del MSD	45
Articolo 57 Termini per la presentazione delle offerte	45
Articolo 58 Offerte di vendita e di acquisto	45
Articolo 59 Esito del MSD	45
Articolo 60 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori	46
 <i>CAPO I-BIS FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI (MPEG)</i>	 46
Articolo 60 bis -Oggetto del MPEG	46
Articolo 60 ter -Prodotti negoziabili sul MPEG	47
Articolo 60 quater -Sessioni del mercato	47
Articolo 60 quinquies -Modalità di conclusione delle negoziazioni	48
Articolo 60 sexies -Le offerte di negoziazione	48
Articolo 60 septies -Prenotazione dei margini dei conti energia della PCE	49
Articolo 60 octies -Controlli di validità e congruità delle offerte sul MPEG	49
Articolo 60 nonies -Negoziazione continua	50
Articolo 60 decies -Registrazione delle posizioni nette sulla PCE	51
Articolo 60 undecies -Informazioni e esiti	51
 <i>CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)</i>	 51
Articolo 61 Oggetto del MTE	51
Articolo 62 Tipologie di contratti negoziabili	52
Articolo 63 Sessioni di mercato	52
Articolo 64 Modalità di conclusione dei contratti	52
Articolo 65 Le offerte di negoziazione	53
Articolo 66 Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione	53
Articolo 67 Negoziazione continua	54
Articolo 68 Cascata	55
Articolo 69 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE	55
Articolo 70 Informazioni ed esiti	57
 <i>CAPO III PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI SULL'IDEX</i>	 57
 <i>SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	 57
Articolo 70 bis -Ambito oggettivo di applicazione	57
Articolo 70 ter -Ambito soggettivo di applicazione	58
 <i>SEZIONE II CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FISICA</i>	 58
Articolo 70 quater -Esecuzione della consegna fisica	58
Articolo 70 quinquies -Controlli di validità e congruità	58
 <i>TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	 60
 <i>CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	 60
Articolo 71 Liquidazione delle offerte accettate	60
Articolo 72 Liquidazione giornaliera sul MPE	61
Articolo 73 Partite economiche di pertinenza di Terna	61
 <i>CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME</i>	 62

Articolo 74 Periodo di fatturazione	62
Articolo 75 Fatturazione	62
Articolo 76 Contenuto delle fatture	62
Articolo 77 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME	63
<i>TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL'ENERGIA</i>	65
<i>CAPO I SISTEMI DI GARANZIA</i>	65
Articolo 78 Servizio di tesoreria	65
Articolo 79 Garanzie finanziarie degli operatori	65
Articolo 80 Ammontare della garanzia	67
Articolo 81 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME	68
<i>CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME</i>	70
Articolo 82 Compensazione dei pagamenti	70
Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME	70
Articolo 84 Pagamenti degli operatori a favore di Terna	71
Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi	71
Articolo 86 Pagamenti del GME a favore degli operatori	71
Articolo 87 Pagamenti di Terna a favore degli operatori	72
<i>CAPO III INADEMPIMENTO SUL ME</i>	72
Articolo 88 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore	72
Articolo 89 Gestione dell'inadempimento	72
Articolo 90 Sospensione dell'operatore	73
Articolo 91 Interessi di mora e penali	74
Articolo 92 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente	74
Articolo 93 Chiusura delle posizioni dell'operatore	74
<u><i>TITOLO VI MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI [abrogato]</i></u>	76
<u><i>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI [abrogato]</i></u>	76
<u>Articolo 94 Operatori [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 95 Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 96 Accesso del GME al registro dei certificati verdi [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 97 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 98 Modalità delle contrattazioni [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 99 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi [abrogato]</u>	76
<u>Articolo 100 Fatturazione dei corrispettivi [abrogato]</u>	76
<u><i>CAPO II CONTRATTAZIONE [abrogato]</i></u>	77
<u>Articolo 101 Presentazione delle proposte di contrattazione [abrogato]</u>	77
<u>Articolo 102 Verifica delle proposte [abrogato]</u>	77
<u>Articolo 103 Esecuzione delle transazioni [abrogato]</u>	77
<u>Articolo 104 Registrazione delle transazioni eseguite [abrogato]</u>	77
<u>Articolo 105 Flussi informativi [abrogato]</u>	77
<u><i>CAPO III GARANZIE [abrogato]</i></u>	78
<u>Articolo 106 Garanzie [abrogato]</u>	78
<u><i>CAPO IV FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV [abrogato]</i></u>	78
<u><i>SEZIONE I FATTURAZIONE SUL MCV [abrogata]</i></u>	78
<u>Articolo 107 Periodo di fatturazione [abrogato]</u>	78
<u>Articolo 108 Fatturazione [abrogato]</u>	78
<u><i>SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV [abrogata]</i></u>	78

<u>Articolo 109</u>	<u>Pagamenti degli operatori nei confronti del GM</u> [abrogato]	78
<u>Articolo 110</u>	<u>Pagamenti del GME nei confronti degli operatori</u> [abrogato]	78
<i>TITOLO VII MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO</i>		79
<i>CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI</i>		79
Articolo 111	Violazioni della Disciplina e delle DTF	79
Articolo 112	Misure Disciplinari	79
Articolo 113	Gradualità delle misure disciplinari	80
Articolo 114	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo	81
Articolo 115	Pubblicità delle misure disciplinari	82
Articolo 116	Impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari	82
<i>CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO</i>		83
<i>SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE</i>		83
Articolo 117	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	83
Articolo 118	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte	83
Articolo 119	Contestazione dell'esito dei mercati	83
Articolo 120	Contestazione delle operazioni di liquidazione	84
Articolo 121	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	84
Articolo 122	Verifica delle contestazioni	84
<i>SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE</i>		85
Articolo 123	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	85
Articolo 124	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte	86
Articolo 125	Contestazione dell'esito del MTE	86
Articolo 126	Contestazione delle operazioni di liquidazione	86
Articolo 127	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	86
Articolo 128	Verifica delle contestazioni	87
<i>SEZIONE III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV</i> [abrogata]		87
Articolo 129	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	87
Articolo 130	Verifica delle contestazioni	87
<i>CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO</i>		88
Articolo 131	Collegio arbitrale	88
Articolo 132	Risoluzione delle controversie	88
<i>TITOLO VIII CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI</i>		89
Articolo 133	Contratti a termine e derivati	89
<i>TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>		89
<i>CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>		89
Articolo 134	Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP	89
Articolo 135	Disposizioni transitorie in materia di garanzie	89
<i>CAPO II DISPOSIZIONI FINALI</i>		90
Articolo 136	Funzionamento del sistema informatico	90
Articolo 137	Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato	90
 ALLEGATI		
Allegato 1	Modello di domanda di ammissione al mercato	
Allegato 2	Contratto di adesione al mercato	

Allegato 3	Modello di fideiussione – Mercato elettrico
Allegato 4	Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico
Allegato 5	Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti
Allegato 6	Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico a pronti
Allegato 7	Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei conti energia
Allegato 8	Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei conti energia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e allegati

- 1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Definizioni

2.1 Ai fini della Disciplina:

- a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
- b) per Autorità o AEEGSI si intende l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il Sistema Idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) per bilanciamento si intende l’attività diretta a mantenere l’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete;
- d) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l’insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all’orario d’immissione;
- e) per Borsa Italiana S.p.A. si intende la società di gestione di mercati regolamentati autorizzata dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa - Consob all’esercizio del mercato di Borsa e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii., le cui condizioni e modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite nel “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana”, approvato dalla Consob con propria delibera;
- f) per CC&G, si intende Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., la società che gestisce sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le cui regole di organizzazione e funzionamento sono approvate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;
- g) [abrogata];
- h) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione;

- i) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
- j) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
- k) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- l) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica;
- m) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;
- n) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;
- o) [abrogata];
- o bis) [abrogata];
- p) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- p bis) per *Decoupling* si intende il mancato svolgimento del *market coupling* su una o più interconnessioni interfrontaliere rispetto alle quali il *market coupling* stesso è operativo;
- q) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
- r) per dispacciamento si intende l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
- s) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
- t) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- u) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
- v) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;

- w) per IDEX si intende il segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati - IDEM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell'ambito del quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica;
- x) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;
- y) per Legge 02/2009 si intende la legge di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglia, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- z) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- aa) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- bb) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
- cc) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
- cc bis) per *Market Coupling* si intende il meccanismo, basato su asta implicita, che, attraverso il coordinato funzionamento dei mercati dell'energia di due o più aree interconnesse, alloca la capacità di interconnessione interfrontaliera contestualmente alla definizione dei prezzi sui medesimi mercati dell'energia. Tale meccanismo è attuato dal GME, nel rispetto del quadro regolatorio di tempo in tempo vigente, attraverso la determinazione degli esiti, rispettivamente, del mercato del giorno prima dell'energia (MGP) e del mercato infragiornaliero (MI), che viene effettuata contestualmente ed in modo coordinato con la determinazione degli esiti dei corrispondenti mercati del giorno prima e dei mercati infragiornalieri dell'energia operati dai gestori di mercato che partecipano al *Market Coupling* stesso;
- dd) per mercato si intende il mercato elettrico organizzato e gestito dal GME;
- ee) [abrogata];
- ee bis) per mercato dei prodotti giornalieri (MPEG) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita dei prodotti giornalieri;
- ff) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
- gg) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP;
- hh) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, articolato nella fase di programmazione del mercato del servizio di dispacciamento (MSD ex - ante) e mercato del bilanciamento (MB);

- ii) per mercati dell'energia si intendono il MPEG, il MGP, il MI, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;
- jj) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;
- kk) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine;
- ll) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme del MGP, del MPEG, del MI e del MSD;
- mm) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
- nn) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;
- oo) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;
- pp) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, nonché ogni altra eventuale informazione definita nella disciplina del dispacciamento, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;
- qq) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
- rr) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
- ss) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;
- tt) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD ex-ante in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo;
- uu) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul mercato elettrico;
- uu bis) per operatore PA si intende l'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- vv) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina;

- ww) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo dell'energia elettrica oggetto dei prodotti giornalieri ovvero dei contratti a termine;
- xx) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei prodotti giornalieri ovvero dei contratti a termine;
- yy) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;
- zz) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
- aaa) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;
- bbb) per Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'index (CDE), si intende la sede per la registrazione delle transazioni corrispondenti ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME;
- ccc) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento;
- ddd) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantità di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita, conclusi dall'operatore sul MTE;
- eee) per posizioni contrattuali si intende l'insieme delle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti;
- eee bis) per prezzo di controllo del MPEG si intende il parametro determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MPEG e i cui criteri di definizione sono individuati in DTF;
- eee ter) per prezzo del prodotto del MPEG si intende il prezzo specificato dall'operatore nella presentazione delle offerte e corrispondente a:
 - nel caso di prodotto "differenziale unitario di prezzo", l'espressione del valore unitario incrementale o decrementale rispetto alla media dei prezzi di cui all'Articolo 42, comma 42.2, lettera c), della presente Disciplina, che si determineranno in corrispondenza dei periodi rilevanti ricompresi nella tipologia di prodotto giornaliero oggetto di offerta sul MPEG;
 - nel caso di prodotto "a prezzo unitario pieno", l'espressione del valore unitario minimo, ovvero massimo, al quale l'operatore intende vendere, ovvero acquistare, il corrispondente prodotto;
- fff) per prezzo di controllo del MTE si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MTE;
- ggg) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie;
- ggg bis) per prezzo di regolamento del prodotto del MPEG si intende:

- nel caso di prodotto “differenziale unitario di prezzo”, la somma algebrica tra il prezzo del prodotto e la media dei prezzi di cui all’Articolo 42, comma 42.2, lettera c), della presente Disciplina che si determinano in corrispondenza dei periodi rilevanti ricompresi nella tipologia di prodotto giornaliero oggetto di offerta sul MPEG;
 - nel caso di prodotto “a prezzo unitario pieno”, il prezzo del prodotto stesso;
- hhh) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione di mercato;
- hhh bis) per *Price Coupling of Regions* (PCR) si intende la cooperazione tra i gestori di mercato europei per la gestione operativa del *market coupling* tra i rispettivi mercati del giorno prima dell’energia;
- hhh ter) per prodotto giornaliero si intendono le tipologie di prodotti quotati sul MPEG aventi per oggetto la negoziazione di energia la cui consegna è effettuata in corrispondenza di ciascuno dei periodi rilevanti, appartenenti al giorno di negoziazione, ricompresi nel profilo di consegna di prodotto giornaliero negoziato;
- hhh quater) per profilo di consegna si intende il profilo baseload ovvero peakload che caratterizza il prodotto giornaliero quotato sul MPEG;
- iii) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MI;
- jjj) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD;
- kkk) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP;
- lll) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di immissione o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
- mmm) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di prelievo o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
- nnn) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI;
- ooo) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI e al MSD;
- ppp) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
- qqq) [abrogata];
- rrr) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

- sss) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioè l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima;
- ttt) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;
- uuu) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD;
- vvv) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o più punti di immissione;
- www) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o più punti di prelievo;
- xxx) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o più punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al prelievo;
- yyy) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
- zzz) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;
- aaaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN;
- bbbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;
- cccc) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide;
- dddd) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
- dddd bis) [abrogata];
- eeee) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti del ME;
- ffff) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
- gggg) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- hhhh) [abrogato];

- iiii) [abrogato];
- jjjj) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;
- kkkk) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;
- llll) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica, come individuata dalla disciplina del dispacciamento;
- mmmm) per zona virtuale si intende una zona rappresentativa di una interconnessione con l'estero o di un polo di produzione limitato, come individuata dalla disciplina del dispacciamento.

2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEG e ss.mm.ii. e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3 ***Principi generali e modifiche della Disciplina***

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli

operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del mercato:
- a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2 I prezzi di cui al successivo Articolo 42, comma 42.2, possono essere espressi con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due.
- 5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
- a) attraverso la rete internet;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati.

7.2 [abrogato].

7.3 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1 è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8
Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità:

- a) sui dati delle offerte presentate sul MPE, il GME mantiene il riserbo fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno della seduta di presentazione delle medesime offerte e comunque, nel caso del MSD, non prima che Terna definisca gli esiti definitivi di tale mercato. Decorso tale termine il GME pubblica i dati relativi alla data, al periodo rilevante, al prezzo presentato, al prezzo accettato, alla quantità presentata, alla quantità accettata, all'operatore, al punto di offerta e al codice identificativo delle offerte presentate;
- b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma anonima decorsi sette giorni dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le stesse offerte si riferiscono;
- c) [abrogata];
- d) i dati relativi alle transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono pubblicati in forma anonima, decorsi sette giorni dalla data di registrazione.

8.3 Il GME trasmette a Terna unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10

Sicurezza di accesso

- 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato

- 11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 11.2 Non possono partecipare al mercato:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal mercato nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul medesimo mercato.
- 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

- 12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
 - b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.
- 14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15

Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a Terna ed all'Acquirente Unico.
- 15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME, e tra l'Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 79, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16

Elenco degli operatori ammessi al mercato

- 16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

- 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefascimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) [abrogata];
 - d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;
 - f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
 - g) coordinate bancarie dell'operatore;
 - h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - i) [abrogata];
 - j) regime fiscale dell'operatore.
- 16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17

Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

- 17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g) e j).
- 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9.
- 17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MGP e sul MI ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.
- 17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro

operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.

- 17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
 - b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;
 - c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
- 17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
 - b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
 - c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
 - d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
- 17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.
- 17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b).
- 17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.10 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), l'operatore allega una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del *SEPA Direct Debit Business to Business* gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18

Verifiche

- 18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 18.2 Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19

Obblighi di comunicazione

- 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20

Esclusione su richiesta dal mercato

- 20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
- 20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.

- 20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
- 20.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21

Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante

- 21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE), nel Mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) e nella Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex (CDE).
- 21.2 Il MPE si articola in:
- a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo;
 - b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si svolge in più sessioni;
 - c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. Il MSD si articola in MSD – ex ante e MB;
 - d) mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MPEG può svolgersi in più sessioni relative a ciascun giorno di consegna.
- 21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto.
- 21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 è pari all'ora fissa.

Articolo 22

Definitività delle contrattazioni

- 22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MGP, MI e MSD sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52.
- 22.1 bis Le contrattazioni di energia concluse sul MPEG sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPEG, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 60 nonies.

- 22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 67.
- 22.3 Le transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul ME, a partire dal momento in cui le transazioni risultano registrate ai sensi del successivo Articolo 70^{quater}.

CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP), DEL MERCATO
INFRAGIORNALIERO (MI) E DEL MERCATO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 23
Zone geografiche e zone virtuali

- 23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano i mercati MGP, MI e MSD.
- 23.1 bis [abrogato]

Articolo 24
Dati e informazioni sui punti di offerta

- 24.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul MGP, sul MI e sul MSD:
- a) codice di identificazione del punto di offerta;
 - b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;
 - c) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta;
 - d) ordine di priorità.
- 24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MGP, sul MI e sul MSD, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 24.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

Articolo 25
Ora solare e ora legale

- 25.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 26

Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta

- 26.1 Sul MGP, sul MI e sul MSD le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica.
- 26.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI è facoltativa. I prezzi unitari specificati nelle offerte di vendita e di acquisto devono essere:
- a) maggiori di 0€/MWh e minori o uguali a 3.000 €/MWh per le offerte di acquisto. Per tali offerte, l'indicazione di un prezzo unitario pari a 0€/MWh equivale alla non indicazione di prezzo, la quale conferisce all'offerta massima priorità di prezzo;
 - b) maggiori o uguali a zero e minori o uguali a 3.000 €/MWh per le offerte di vendita.
- 26.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.
- 26.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.
- 26.5 [abrogato].
- 26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata sul MGP, sul MI e sul MSD deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta.
- 26.7 [abrogato].
- 26.8 Più operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MI.

Articolo 27

Modalità di presentazione delle offerte

- 27.1 Le offerte sul MGP e sul MI possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
- 27.1 bis Le offerte sul MSD possono essere presentate secondo le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b).
- 27.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta del MGP, del MI o del MSD, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta.
- 27.3 Un'offerta valida può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della corrispondente seduta del MGP, del MI e del MSD. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
- 27.4 Un'offerta valida presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta è stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

Articolo 28

Contenuto minimo delle offerte

- 28.1 Le offerte sul MGP, sul MI e sul MSD riportano almeno le seguenti indicazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta è presentata;
 - c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
 - d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
 - e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
 - g) la quantità offerta;
 - h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

- 28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 29

Controllo di validità delle offerte

- 29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.
- 29.2 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
 - e) l'offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
 - f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce;
 - g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato rientra nei limiti indicati al precedente Articolo 26, comma 26.2;
 - h) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 30

Verifica della congruità tecnica delle offerte

- 30.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato.
- 30.2 Un'offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
 - c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 41 e Articolo 51;
 - d) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.
- 30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 40 e Articolo 50.
- 30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalità di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 31
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

- 31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul MGP, sul MI e sul MSD anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 32
Sospensione del MGP, MI e MSD

- 32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MGP, MI e MSD.
- 32.2 In tutti i casi di sospensione del MGP, MI e MSD, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Articolo 33
Condizioni di emergenza sul MGP, MI e MSD

- 33.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 37, comma 37.1, lettera a) o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c);
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso;
 - d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.
- 33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MGP, sul MI e sul MSD e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione

di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

- 33.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

Articolo 34
Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite
[Abrogato]

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

Articolo 35
Oggetto del MGP

- 35.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.
- 35.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 36
Termini di presentazione delle offerte

- 36.1 La seduta del MGP:
- a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono;
 - b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.
- 36.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.
- 36.3 Il GME, successivamente alla chiusura della seduta di una sessione del MGP, si riserva la facoltà di riaprire la seduta del MGP stesso in caso di *Decoupling* o in altri casi individuati nelle DTF.
- 36.4 Il GME rende noto agli operatori la riapertura della seduta di cui al precedente comma 36.3 secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 37
Informazioni preliminari al mercato

- 37.1 Almeno 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche e virtuali, nelle quali sono presenti i punti di offerta, comunicati da Terna al GME, rispetto ai quali gli operatori possono riferire offerte. Resta inteso che tali limiti e le relative tempistiche di pubblicazione non riguardano le capacità di interconnessione interfrontaliera oggetto di allocazione tramite *Market Coupling*;
 - b) [abrogata]
 - c) [abrogata]
 - d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica.
- 37.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 37.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 38
Offerte di vendita e di acquisto

- 38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite.
- 38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla può specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto.
- 38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.
- 38.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 38.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.
- 38.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia

elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 39

Ordine di priorità delle offerte

- 39.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.
- 39.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applica l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera d).
- 39.3 A parità di priorità come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 39.1 e 39.2:
- a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato. Tra le offerte predefinite, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte;
 - b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte;
 - c) [abrogata].

Articolo 40

Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP

- 40.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.
- 40.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.
- 40.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.
- 40.4 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME utilizza i

valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.

- 40.5 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 41 ***Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP***

- 41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
- 41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
- 41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
- 41.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 42 ***Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo***

- 42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.
- 42.2 Il GME individua una soluzione del mercato relativa alle offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione avvalendosi dell'algoritmo PCR, secondo le modalità e i criteri definiti in DTF. In particolare, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, viene individuata come

soluzione del mercato quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling*, è massimo e che garantisce che:

- a) i flussi di energia tra le zone geografiche e/o virtuali rispettino i vincoli di trasporto tra le zone stesse;
 - a *bis*) l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate, tenuto conto anche delle importazioni e esportazioni nei confronti dei mercati confinanti con i quali è attivo il Market Coupling;
 - b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale è tale per cui siano accettate:
 - tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore a detto prezzo di valorizzazione ed esclusivamente offerte di vendita aventi prezzo di offerta non superiore a detto prezzo di valorizzazione;
 - con riferimento ai soli punti di offerta misti e ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore a detto prezzo di valorizzazione ed esclusivamente offerte di acquisto aventi prezzo di offerta non inferiore a detto prezzo di valorizzazione;
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche e sia tale per cui siano accettate, con riferimento a detti punti di offerta, tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore a detto prezzo di valorizzazione ed esclusivamente offerte di acquisto aventi prezzo di offerta non inferiore a detto prezzo di valorizzazione;
 - d) [abrogata];
 - e) [abrogata];
 - f) il saldo derivante dalla differenza tra il controvalore complessivo delle offerte di acquisto accettate su punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche valorizzate al prezzo di cui alla precedente lettera c) e il controvalore delle stesse valorizzate al prezzo di cui alla precedente lettera b) non eccede i limiti minimi e massimi indicati nelle DTF;
 - g) sia rispettato, compatibilmente con le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ordine di priorità delle offerte di cui al precedente Articolo 39.
- 42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le

quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.

- 42.3 bis Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, nel caso di *Market Coupling* vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* stesso e la capacità di interconnessione interfrontaliera resa disponibile dai gestori di rete, nonché, limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. Qualora insorga il rischio di mancata esecuzione del *Market Coupling (decoupling)*, ovvero qualora venga confermato il *decoupling* con uno o tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* stesso, il GME informa gli operatori di tale circostanza, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera b), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.
- 42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:
- a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
 - b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
 - c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.
- 42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
- a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c);
 - b) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato;
 - d) [abrogata].

- 42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:
- a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;
 - b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
 - c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione;
 - d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a).
- 42.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unità comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.

Articolo 43

Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia

- 43.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43.2 e 43.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:
- a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
 - b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
- 43.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 81. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
- 43.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43.1.
- 43.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
- 43.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
- 43.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 44
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

- 44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Articolo 45
Oggetto del MI

- 45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MI, il GME è controparte degli operatori.
- 45.2 Sul MI vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario oggetto di negoziazione. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
- 45.3 Il MI si articola in più sessioni definite nelle DTF.

Articolo 46
Termini di presentazione delle offerte

- 46.1 L'orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI è definito nelle DTF.

Articolo 47
Informazioni preliminari al mercato

- 47.1 Prima della chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
- a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
 - b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
 - c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI.

- 47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 48 **Offerte di vendita e di acquisto**

- 48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate.
- 48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
- 48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere o a rivendere una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa.
- 48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare o a riacquistare una quantità di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.
- 48.6 Un'offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.
- 48.7 Un'offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 49 **Ordine di priorità delle offerte**

- 49.1 A parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.
- 49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.

Articolo 50

Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI

- 50.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.
- 50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi a ciascuna sessione del MI secondo i criteri definiti nelle DTF.
- 50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta.
- 50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MI secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 51

Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI

- 51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
- 51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
- 51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine

a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore nell'ordine di merito e già verificate congrue.

- 51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:
- a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3;
 - b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale;
 - c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.
- 51.5 Qualora una o più offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruità si estende all'insieme di offerte bilanciate.
- 51.6 In ogni seduta del MI, qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue, nell'ambito della medesima sessione.

Articolo 52

Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

- 52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI.
- 52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua una soluzione del mercato relativa alle offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* è massimo e che garantisce che:
- a) i flussi di energia tra le zone geografiche e/o virtuali rispettino i vincoli di trasporto tra le zone stesse;
 - a bis) l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate, tenuto conto anche delle importazioni e esportazioni nei confronti dei mercati confinanti con i quali è attivo il *Market Coupling*;

- b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale è tale per cui siano accettate:
- tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore a detto prezzo di valorizzazione ed esclusivamente offerte di vendita aventi prezzo di offerta non superiore a detto prezzo di valorizzazione;
 - tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore a detto prezzo di valorizzazione ed esclusivamente offerte di acquisto aventi prezzo di offerta non inferiore a detto prezzo di valorizzazione;
- c) [abrogata];
- d) [abrogata];
- e) sia rispettato, compatibilmente con le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ordine di priorità delle offerte di cui al precedente Articolo 49.

- 52.2 *bis* Ai fini di quanto previsto al precedente comma 52.2, per le sessioni, individuate nelle DTF, per le quali viene eseguito il Market Coupling, vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso e la capacità di interconnessione interfrontaliera resa disponibile dai gestori di rete, nonché, limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. Qualora insorga il rischio di mancata esecuzione del Market Coupling (decoupling), ovvero qualora venga confermato il decoupling con uno o tutti i mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso, il GME informa gli operatori di tale circostanza, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.
- 52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
- 52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
- 52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.

Articolo 53

Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

- 53.1 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
- a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
 - b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato;
 - c) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.
- 53.2 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MI, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
 - b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;
 - c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
 - d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera b).
- 53.3 In esito a ciascuna sessione del MI, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

Articolo 54

Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI

- 54.1 Nel caso di separazione del MI in due o più zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

Articolo 55

Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI

- 55.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.

SEZIONE III

MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 56

Oggetto del MSD

- 56.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
- 56.1 *bis* Il MSD si articola in MSD ex - ante e MB, i quali possono svolgersi in più sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.
- 56.2 Sul MSD ex-ante e sul MB vengono presentate e selezionate offerte di acquisto e di vendita secondo i criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
- 56.3 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 57

Termini per la presentazione delle offerte

- 57.1 Gli orari delle attività relative alle sessioni del MSD ex - ante e del MB sono definiti nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 58

Offerte di vendita e di acquisto

- 58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.
- 58.2 Sul MSD ex-ante devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 59

Esito del MSD

- 59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.
- 59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonché ogni altra eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

- 59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera a) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
- 59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera a) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

Articolo 60

Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

- 60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica, almeno, i seguenti dati e informazioni:
- a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonché il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo più alto accettate.
- 60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando, almeno, l'ammontare della quantità accettata;
 - b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
 - c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera c).
- 60.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell'unità.
- 60.4 Il GME comunica a ciascun operatore ogni altra informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

CAPO I-BIS

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI (MPEG)

Articolo 60 bis ***Oggetto del MPEG***

- 60 bis.1 Sul MPEG gli operatori acquistano e vendono prodotti giornalieri con obbligo di consegna dell'energia.
- 60 bis.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MPEG.
- 60 bis.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI n. 111/06 e ss.mm.ii., è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MPEG, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 60 ter
Prodotti negoziabili sul MPEG

- 60 ter.1 Sul MPEG possono essere quotati i seguenti prodotti giornalieri:
- a) prodotto "differenziale unitario di prezzo";
 - b) prodotto "prezzo unitario pieno".
- Il prezzo associato alle offerte presentate per ciascuno dei due prodotti è corrispondente al prezzo definito nel precedente Articolo 2, comma 2.1, lettera eee ter).
- 60 ter.2 Per ciascuno dei prodotti giornalieri negoziabili sul MPEG, il GME può quotare i seguenti profili di consegna:
- a) Baseload, quotato per tutti i giorni di calendario, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti appartenenti al giorno oggetto di negoziazione;
 - b) Peak Load, quotato per i giorni dal lunedì al venerdì, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo appartenenti al giorno oggetto di negoziazione.
- 60 ter.3 Il GME individua nelle DTF i prodotti giornalieri e i corrispondenti profili di consegna che sono oggetto di negoziazione sul MPEG.
- 60 ter.4 La durata del periodo di negoziazione di ciascun prodotto di cui al presente Articolo è definita nelle DTF.
- 60 ter.5 La quantità di energia sottostante ciascun prodotto giornaliero è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per il numero di ore sottostanti il prodotto medesimo.

Articolo 60 quater
Sessioni del mercato

- 60 quater.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 60 quater.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 60 quinquies
Modalità di conclusione delle negoziazioni

- 60 quinquies.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.
- 60 quinquies.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun prodotto giornaliero quotato e per ciascun profilo di consegna.
- 60 quinquies.3 La quantità minima negoziabile è pari a n.1 (uno) prodotto come definito al precedente Articolo 60 ter, comma 60 ter.5.

Articolo 60 sexies
Le offerte di negoziazione

- 60 sexies.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) profilo di consegna del prodotto;
 - b) numero dei prodotti;
 - c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - d) prezzo.
- 60 sexies.2 Gli operatori devono presentare offerte di acquisto e di vendita con indicazione di prezzo nel rispetto:
- a) per i prodotti “differenziale unitario di prezzo”, del limite minimo e del limite massimo di prezzo pubblicati prima dell’apertura di ciascuna sessione;
 - b) per i prodotti “a prezzo unitario pieno”, di un limite minimo di prezzo pari a 0 €/MWh e di un limite massimo di prezzo pari a + 3.000 €/MWh.
- 60 sexies.3 Gli operatori non possono presentare offerte senza indicazione di prezzo.

- 60 sexies.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta.
- 60 sexies.5 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo una delle tipologie indicate nelle DTF.
- 60 sexies.6 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita
- 60 sexies.7 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 60 septies
Prenotazione dei margini dei conti energia della PCE

- 60 septies.1 Ai fini della presentazione delle offerte sul MPEG, l'operatore che sia abilitato a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità, effettua la prenotazione dei margini dei conti energia PCE tramite il sistema informatico del mercato elettrico, secondo le modalità indicate nella DTF.
- 60 septies.2 I margini prenotati ai sensi del precedente comma 60 septies.1 sono aggiornati a seguito della presentazione delle offerte di negoziazione di cui al precedente Articolo 60 sexies, nonché al momento della conclusione delle transazioni ai sensi del successivo Articolo 60 nonies, secondo le modalità previste nelle DTF.
- 60 septies.3 I margini prenotati ai sensi del precedente comma 60 septies.1 e non ancora impegnati per offerte presentate o per transazioni già concluse durante la sessione possono essere modificati ovvero revocati dall'operatore secondo le modalità indicate nella DTF.

Articolo 60 octies
Controlli di validità e congruità delle offerte sul MPEG

- 60 octies.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;

- b) riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 60 sexies, comma 60 sexies.1;
- c) il prezzo indicato nell'offerta rientra nei limiti di cui al precedente Articolo 60 sexies, comma 60 sexies.2;
- d) la quantità oggetto dell'offerta risulta minore o uguale del valore dei margini prenotati e non ancora impegnati di cui al precedente Articolo 60 septies;
- e) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81.

- 60 octies.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 60 octies.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel relativo book di negoziazione;
 - b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 60 nonies **Negoziazione continua**

- 60 nonies.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico delle offerte in acquisto e in vendita, già verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 60 octies, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente comma 60 sexies.4.
- 60 nonies.2 L'immissione di una offerta di acquisto determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale di quello dell'offerta inserita.
- 60 nonies.3 L'immissione di una offerta di vendita determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale di quello dell'offerta inserita.
- 60 nonies.4 Compatibilmente con le modalità di presentazione delle offerte di cui al precedente Articolo 60 sexies, comma 60 sexies.5, l'esecuzione parziale dell'offerta dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria.
- 60 nonies.5 Offerte di negoziazione di acquisto e vendita non sono mai abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.
- 60 nonies.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 60 nonies.2 e 60 nonies.3, il prezzo di abbinamento è quello della offerta avente priorità temporale.

Articolo 60 decies
Registrazione delle posizioni nette sulla PCE

- 60 decies.1 Al termine di ciascuna sessione di negoziazione del MPEG, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna sulla PCE, per tutti i periodi rilevanti ricompresi nel relativo prodotto giornaliero negoziato.
- 60 decies.2 Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta in consegna è data dalla somma delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MPEG.
- 60 decies.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 60 decies.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al giorno oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 60 decies.5 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 60 undecies
Informazioni e esiti

- 60 undecies.1 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione del MPEG, pubblica per ciascun profilo di consegna dei prodotti giornalieri negoziati, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) il prezzo minimo e massimo;
 - b) il prezzo di riferimento della sessione;
 - c) volume scambiato nella sessione.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)

Articolo 61
Oggetto del MTE

- 61.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull'energia elettrica con obbligo di consegna.

- 61.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE.
- 61.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEGSI n. 111/06 e ss.mm.ii., è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 62

Tipologie di contratti negoziabili

- 62.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:
- a) Baseload, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna;
 - b) Peak Load, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.
- 62.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre e all'anno.
- 62.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma è definita nelle DTF.
- 62.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l'elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna.
- 62.5 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato le ore sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 63

Sessioni di mercato

- 63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 63.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 64

Modalità di conclusione dei contratti

- 64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.

- 64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.
- 64.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 62, comma 62.5.

Articolo 65

Le offerte di negoziazione

- 65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) tipologia e periodo di consegna del contratto;
 - b) numero dei contratti;
 - c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
 - d) prezzo;
- 65.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.
- 65.3 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 66

Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione

- 66.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
- a) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
 - b) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
 - c) il limite di prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del

regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori;

d) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81.

66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera d), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 66.1. e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi;

b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 67

Negoziazione continua

67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate congrue, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4.

- 67.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 67.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 67.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione della offerta.
- 67.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità ineseguita.
- 67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.
- 67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e 67.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.
- 67.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.9 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.
- 67.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.
- 67.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore.

Articolo 68

Cascata

- 68.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF.
- 68.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 69.

Articolo 69

Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE

- 69.1 Al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti.
- 69.1 *bis* L'operatore può richiedere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE anche anticipatamente rispetto al termine di cui al precedente comma.
- 69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE.
- 69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 69.5 La registrazione della posizione netta in consegna è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
 - b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
 - c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
 - d) soddisfa le verifiche di congruità previste all'Articolo 35 del Regolamento della PCE.
- 69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 69.5 e:
- a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo comma 69.7, nonché quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III;
 - b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall'operatore aventi come controparte il GME.
- 69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all'operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente:
- a) quantità pari all'energia che non è stata registrata sulla PCE;
 - b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantità orarie che non sono state registrate sulla PCE.
- 69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti

del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 70
Informazioni ed esiti

- 70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo minimo e massimo;
 - b) prezzo di riferimento della sessione;
 - c) volume scambiato nella sessione.

CAPO III
PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI
CONCLUSI SULL'IDEX

SEZIONE I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 70 bis
Ambito oggettivo di applicazione

- 70 bis.1 Le disposizioni contenute nel presente Capo disciplinano le modalità ed i termini di esecuzione dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore, al termine del periodo di negoziazione, abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME dell'energia elettrica sottostante il contratto stesso.
- 70 bis.2 La consegna fisica sul ME è consentita esclusivamente con riferimento ai contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell'opzione di consegna fisica stabilite nel Regolamento di CC&G e nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in conformità con la presente Disciplina.
La richiesta di esercizio dell'opzione di consegna è effettuata sull'IDEX e successivamente notificata al GME, per il tramite di IDEX, secondo quanto convenuto da Borsa Italiana, CC&G e GME.
- 70 bis.3 Alla consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX si applicano, ove compatibili e per quanto non in contrasto con il presente Capo, le restanti disposizioni di cui alla presente Disciplina.

Articolo 70 ter
Ambito soggettivo di applicazione

70 ter.1 Possono richiedere la consegna fisica sul ME gli operatori del ME che dispongano di un conto energia sulla PCE.

SEZIONE II
CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FISICA

Articolo 70 quater
Esecuzione della consegna fisica

70 quater.1 La consegna fisica dell'energia elettrica sottostante i contratti relativamente ai quali l'operatore abbia esercitato l'opzione avviene mediante la registrazione di una transazione, avente segno corrispondente ai contratti consegnati, sui conti energia della PCE nella disponibilità dello stesso operatore, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

70 quater.2 La transazione di cui al precedente comma 70 quater.1 ha per oggetto una quantità di energia elettrica corrispondente, in ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, al saldo netto del numero di contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi in acquisto e/o in vendita sull'IDEX per i quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica.

70 quater.3 La registrazione della transazione ai fini della consegna avviene al prezzo di regolamento dei contratti finanziari derivati, aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC&G e comunicato al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

70 quater.4 Il GME è controparte degli operatori per gli acquisti e le vendite, valorizzati ai sensi del precedente comma 70 quater.3 corrispondenti alle transazioni registrate sul ME ai fini della consegna.

Articolo 70 quinquies
Controlli di validità e congruità

70 quinquies.1 La registrazione di una transazione ai fini della consegna, di cui al precedente Articolo 70 quater, è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
- b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
- c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;

d) soddisfa le verifiche di congruità previste all'Articolo 35 del Regolamento PCE.

70 quinquies.2 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 70 quinquies.1 diano esito negativo, il GME non consente la registrazione della transazione.

70 quinquies.3 La registrazione di una transazione ai sensi del presente Capo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento PCE.

70 quinquies.4 Il GME si riserva la facoltà di limitare l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna qualora ciò non risulti compatibile con le risorse finanziarie allo stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun mese, un limite massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto e in vendita che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo le modalità stabilite nelle DTF.

70 quinquies.5 Non sono ammesse contestazioni, di cui al successivo Titolo VII, nonché di cui al Titolo VI del Regolamento PCE, relativamente alla registrazione delle transazioni effettuate ai sensi del presente Capo.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I

LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 71

Liquidazione delle offerte accettate

- 71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
- a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
 - b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MI;
 - c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2.
 - d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67;
 - e) il prezzo di regolamento determinato sulla base delle offerte abbinate sul MPEG di cui al precedente Articolo 60 nonies, comma 60 nonies.6 limitatamente ai prodotti “prezzo unitario pieno”. Per i prodotti “differenziale unitario di prezzo” la valorizzazione del prezzo di regolamento viene effettuata alla chiusura della corrispondente sessione del MGP.
- 71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell'operatore:
- a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
 - b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
 - c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
 - d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.
- 71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67;
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67;
 - c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93;
 - d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93.
- 71.3 *bis* Al termine di ciascuna sessione del MPEG, limitatamente ai prodotti “prezzo unitario pieno”, ovvero al termine della corrispondente sessione del MGP per i prodotti “differenziale unitario di prezzo”, il GME valorizza al relativo

prezzo di regolamento e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:

- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 60 nonies;
- b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 60 nonies.

71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite che allo stesso vengono attribuiti dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 93.

71.4 *bis* Al termine di ciascuna sessione per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, il GME valorizza e comunica, a ciascun operatore che abbia esercitato l'opzione di consegna fisica relativamente ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:

- a) il controvalore delle transazioni in acquisto registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;
- b) il controvalore delle transazioni in vendita registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;

Articolo 72

Liquidazione giornaliera sul MPE

72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta:

- a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a);
- b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b);
- c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c);
- d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d).

72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.

Articolo 73

Partite economiche di pertinenza di Terna

73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza:

- a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
- b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MI;
- c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MI.

CAPO II

FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 74 **Periodo di fatturazione**

- 74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al ME è definito nelle DTF.

Articolo 75 **Fatturazione**

- 75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a) e Articolo 71, comma 71.3 lettera a), comma 71.3 bis lettera a) e comma 71.4, nonché comma 71.4 bis, lettera a);
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c) e Articolo 71, comma 71.3 lettere b), comma 71.3 bis lettera b) e comma 71.4, nonché comma 71.4 bis, lettera b);
 - c) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni;
 - d) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.
- 75.2 [abrogato]
- 75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b) gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 75.4 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF.
- 75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 75.6 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 76 **Contenuto delle fatture**

- 76.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MGP, MI e MSD, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) la tipologia di contratto negoziato;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 76.2 Per ciascun periodo rilevante in consegna nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTE e del MPEG, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) la tipologia dei contratti negoziati;
 - b) le quantità di energia elettrica relative alle transazioni concluse;
 - c) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 76.2 bis Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione di consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, lettere a) e b) evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative agli acquisti ed alle vendite riferite alle transazioni registrate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.
- 76.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 76.1 e 76.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d).
- 76.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d), evidenziano almeno:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
 - c) le partite fiscali ove applicate;
 - d) l'importo totale.

Articolo 77

Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 77.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO
SUI MERCATI DELL'ENERGIA

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 78
Servizio di tesoreria

- 78.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 79
Garanzie finanziarie degli operatori

- 79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, a copertura delle obbligazioni, che sorgono sui mercati dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo.

Gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina.

Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.

Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.

Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service.

In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

- 79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni di cui agli Allegati 3, 5 e 7, ovvero nella forma di deposito possono ripartire l'importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.

- 79.2 bis Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 78.

- 79.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 79.1 si impegna:
- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.
- 79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 78.
- 79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b).
- 79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.
- 79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.
- 79.9 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 131.
- 79.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8.

- 79.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 80

Ammontare della garanzia

- 80.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d), Articolo 60 *octies*, comma 60 *octies*.1, lettera e) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 81, è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE.
- 80.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 3, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all'Allegato 6 ed all'Allegato 8 alla Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione.
- 80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 80.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 79.

- 80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5;
 - b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5.
- 80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione, ovvero l'anticipo del termine di validità e di efficacia della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della Disciplina, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- 80.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 81

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME

- 81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore:
- a) non può concludere negoziazioni sul MTE;
 - b) può concludere sul MGP, sul MI e sul MPEG solamente transazioni che diano luogo a partite economiche a credito per l'operatore stesso;
 - c) può registrare esclusivamente transazioni in vendita ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III.

- 81.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.
- 81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE di cui all'Articolo 69, nonché al momento della richiesta di registrazione di transazioni di cui al precedente Articolo 70 *quinquies* verifica la congruità tecnica rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalità definite nelle DTF.
- 81.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo i seguenti principi:
- a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
 - b) l'ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il cui valore è definito nelle DTF;
 - c) le offerte presentate sul MGP, sul MI e sul MPEG sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
 - d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte;
 - e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
 - f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.5, il GME può ridurre la capienza della garanzia;
 - g) la registrazione di una transazione in acquisto ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore.
- 81.6 Ai fini delle verifiche di congruità tecnica sul MTE, il GME può definire:
- a) il relativo prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME può determinare il prezzo di controllo del MTE anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
 - b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
 - c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload;
 - d) un parametro γ che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

81.6 *bis* Ai fini delle verifiche di congruità sul MPEG, il GME definisce il parametro prezzo di controllo.

81.7 I valori dei parametri α , β , e γ sono definiti nelle DTF.

81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME

Articolo 82 Compensazione dei pagamenti

82.1 Il periodo di *settlement* sul ME è definito dal GME nelle DTF.

82.2 Per ogni periodo di *settlement* il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

82.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 82.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 83 e Articolo 86.

Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME

83.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82:

- a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto affidatario del GME il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 82, comma 82.3 secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 79.2 bis.

- 83.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 91, nonché di una penale pari all'uno per cento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 83.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.

Articolo 84
Pagamenti degli operatori a favore di Terna

- 84.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 85
Pagamento dei corrispettivi

- 85.1 Gli importi di cui ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera d) e Articolo 77 devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 86
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

- 86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma 83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 87
Pagamenti di Terna a favore degli operatori

- 87.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

CAPO III
INADEMPIMENTO SUL ME

Articolo 88
Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 88.1 E' inadempiente l'operatore del MPE, ovvero l'operatore che abbia registrato transazioni ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, che:
- a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 81;
 - b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.
- 88.2 E' inadempiente l'operatore del MTE che:
- a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 81;
 - b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di congruità effettuati ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.5, non possa registrare la posizione netta in consegna sulla PCE;
 - c) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.

Articolo 89
Gestione dell'inadempimento

- 89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c):

- a) sospende l'operatore dal mercato elettrico;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
 - c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93;
 - d) può registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 69.
- 89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito *internet* del GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME.
- 89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEGSI.
- 89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal meccanismo di mutualizzazione.
- 89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 lettera b):
- a) può ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 81, comma 81.5, lettera f);
 - b) attribuisce all'operatore una transazione sul MTE ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.7;
 - c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione della penale è stabilita dall'AEEGSI con provvedimento.

Articolo 90

Sospensione dell'operatore

- 90.1 Il GME si riserva la facoltà di revocare la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 90.2.

- 90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 91

Interessi di mora e penali

- 91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno per cento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
- a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma 83.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.
- 91.3 Il pagamento della penale pari all'uno per cento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.

Articolo 92

Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

- 92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
- 92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 93

Chiusura delle posizioni dell'operatore

- 93.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.2 lettere a) e c), il GME procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il

medesimo operatore e a concludere transazioni alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VI
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
[abrogato]

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
[abrogato]

Articolo 94
Operatori
[abrogato]

Articolo 95
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
[abrogato]

Articolo 96
Accesso del GME al registro dei certificati verdi
[abrogato]

Articolo 97
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
[abrogato]

Articolo 98
Modalità delle contrattazioni
[abrogato]

Articolo 99
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
[abrogato]

Articolo 100
Fatturazione dei corrispettivi
[abrogato]

CAPO II
CONTRATTAZIONE
[abrogato]

Articolo 101
Presentazione delle proposte di contrattazione
[abrogato]

Articolo 102
Verifica delle proposte
[abrogato]

Articolo 103
Esecuzione delle transazioni
[abrogato]

Articolo 104
Registrazione delle transazioni eseguite
[abrogato]

Articolo 105
Flussi informativi
[abrogato]

**CAPO III
GARANZIE
[abrogato]**

*Articolo 106
Garanzie
[abrogato]*

**CAPO IV
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
[abrogato]**

**SEZIONE I
FATTURAZIONE SUL MCV
[abrogata]**

*Articolo 107
Periodo di fatturazione
[abrogato]*

*Articolo 108
Fatturazione
[abrogato]*

**SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
[abrogata]**

*Articolo 109
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
[abrogato]*

*Articolo 110
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori
[abrogato]*

TITOLO VII

MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I

VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 111

Violazioni della Disciplina e delle DTF

- 111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 112

Misure Disciplinari

- 112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 112.1 *bis* Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può

altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

- 112.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 112.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.
- 112.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 112.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 113 ***Gradualità delle misure disciplinari***

- 113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

- 113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.
- 113.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera a), 113.2, 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 114

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1 ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile

sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1;

- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera d) e Articolo 77. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.

114.3 L'Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.

Articolo 115 ***Pubblicità delle misure disciplinari***

115.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 116 ***Impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari***

116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 132, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 117

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 117.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 117.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 118

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

- 118.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29, e Articolo 30, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.
- 118.2 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 60 ocities, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 119

Contestazione dell'esito dei mercati

- 119.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

- 119.2 L'operatore può contestare l'esito del MPEG, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei differenziali unitari di prezzo a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 120
Contestazione delle operazioni di liquidazione

- 120.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 121
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

- 121.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.
- 121.2 Nel caso di cui al precedente comma 121.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 122
Verifica delle contestazioni

- 122.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:
- a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
 - b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in

applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita;
e comunque per un importo massimo di euro centomila/00.

122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione, per un importo massimo di euro centomila/00.

122.3 *bis* Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MPEG sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.

122.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2, 122.3 e 122.3 bis, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2, 122.3, e 122.3 bis si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 131 e Articolo 132, comma 132.2.

122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

122.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 123

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

123.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati nella presente Sezione.

123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;
- b) decisione del GME oggetto della contestazione;
- c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 124

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

124.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 125

Contestazione dell'esito del MTE

125.1 L'operatore può contestare l'esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 126

Contestazione delle operazioni di liquidazione

126.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 127

Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

127.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 128
Verifica delle contestazioni

- 128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
- 128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 128.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV
[abrogata]

Articolo 129
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
[abrogato]

Articolo 130
Verifica delle contestazioni
[abrogato]

CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 131 Collegio arbitrale

- 131.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 132, comma 132.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 131.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 131.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 131.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 131.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122 e Articolo 128, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.9, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche, oggetto di contestazione.

Articolo 132 Risoluzione delle controversie

- 132.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.

132.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 132.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VIII CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 133 Contratti a termine e derivati

133.1 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 134 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP [abrogato]

Articolo 135 Disposizioni transitorie in materia di garanzie

135.1 *[abrogato]*.

135.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai

sensi del precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegato 5 e 7 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.

- 135.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente all'entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate nella forma di fidejussioni a prima richiesta, secondo modelli precedenti rispetto a quello di cui all'Allegato 3 sono considerate valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all'Allegato 3 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 136 Funzionamento del sistema informatico

- 136.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
- 136.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 137 Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

- 137.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:
- a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
 - b) di aggiudicazione dell'appalto.